Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 maggio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 267.

Concessione di una indennità per spese di domestico e governo quadrupedi agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, con la quale venne istituito il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è concessa, a decorrere dal 20 ottobre 1945, un'indennità per spese di domestico e governo quadrupedi nella misura di L. 150 mensili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 268.

Aumento del contributo per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98 e l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Considerata la necessità di aumentare e di prorogare per altri tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 l'assegno per la pubblicazione degli scritti e disegni di Leonardo da Vinci;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 l'assegno annuo stanziato in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci, è elevato da L. 30.000 a L. 100.000 annue.

L'assegno stesso sarà corrisposto per un triennio ed avrà termine con l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni al bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 107. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 gennaio 1947, n. 269.

Aumento dell'indennità alle guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 7 agosto 1909, n. 668;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1868;

Visto il regio decreto 21 luglio 1921, n. 1262;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'indennità per ogni notte di servizio per 12 ore, stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, viene elevata a L. 30.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 108. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 270.

Trattamento economico per i funzionari della carriera diplomatico-consolare collocati a riposo per ragioni di servizio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 aprile 1926, n. 857;

Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1214;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Ai funzionari della carriera diplomatico-consolare, collocati a riposo per ragioni di servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1947, oltre ai benefici previsti dagli articoli 6 e 52 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, è concesso, nel caso che essi abbiano diritto a pensione, fino al compimento del 65° anno di età oppure fino alla data in cui avrebbero raggiunto i 40 anni di servizio utile a pensione, e comunque per non oltre due anni in aggiunta al trattamento di di quiescenza, un assegno pari alla differenza tra il trattamento di attività a titolo di stipendio e di indennità di carovita (comprese le eventuali quote complementari) in effettivo godimento alla data del collocamento a riposo e il trattamento di quiescenza liquidato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 122. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 marzo 1947, n. 271.

Disposizioni per i contratti di vendita dell'Enciclopedia italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli associati all'Enciclopedia italiana che abbiano adempiuto gli obblighi contrattuali assunti in conformità della scheda di sottoscrizione, ed ai quali non sia stato possibile consegnare tutti i volumi dell'opera, possono richiedere a scelta:

1) la consegna della Nuova enciclopedia, dietro restituzione dei volumi dell'Enciclopedia italiana ricevuti, purchè in buono stato d'uso, e previo completo versamento del prezzo di acquisto dell'Enciclopedia italiana, se ne sia stato convenuto il pagamento in forma rateale;

2) la consegna della seconda edizione dell'Enciclopedia italiana, con lo stesso sconto accordato ai librai;

3) il rimborso del prezzo o delle quote di prezzo pagate, se abbiano ricevuto non più di diciotto volumi dell'Enciclopedia italiana; di una metà, se abbiano ricevuto non più di ventisette volumi, e di un quarto, se ne abbiano ricevuto più di ventisette.

Qualora si tratti di associati anteriori al 1° gennaio 1942, invece della facoltà di cui al n. 3 del comma precedente, spetta quella di ottenere lire cinquecento per ogni volume mancante.

Art. 2.

La consegna della Nuova enciclopedia e della seconda edizione dell'Enciclopedia italiana ai sensi dell'articolo precedente, verrà effettuata con precedenza sugli altri associati, nei modi e nei termini previsti dalle rispettive condizioni generali di vendita.

Art. 3.

Sul prezzo o sulle quote di prezzo da rimborsare in conformità dell'art. 1, n. 3, saranno corrisposte gl'interessi legali dalla data dell'ultimo versamento.

Art. 4.

La scelta di cui all'art. 1, sarà effettuata mediante apposita dichiarazione da trasmettersi, con lettera raccomandata, all'Istituto dell'enciclopedia italiana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decorso detto termine, gli associati che non abbiano fatto la dichiarazione di cui al precedente comma, si intenderanno avere optato per il rimborso del prezzo, ai sensi dell'art. 1, n. 3, o, se si tratta di associati anteriori al 1° gennaio 1942, per la facoltà prevista nel comma secondo dello stesso articolo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, *foglio n.* 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 272.

Miglioramenti economici al clero congruato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1946, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nel decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213, viene concesso un aumento temporaneo del 200 %.

Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza sugli altri assegni fissi, nonchè su quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal citato regio decreto 29 gennaio 1931, già aumentati dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° aprile 1947, n. 273.

Proroga dei contratti agrari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, concernente la proroga dei contratti agrari;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I contratti verbali e scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione con coltivatori manuali sono prorogati fino a tutta l'annata agraria 1947-48.

La proroga non è ammessa, oltre che nei casi previsti nella lettera *a*) dell'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157, anche:

a) se il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiari di voler far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che sia o sia stato coltivatore diretto, e la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata;

b) se il concedente voglia compier nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile ai fini della produzione agraria dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Art. 2.

I contratti, verbali e scritti, di affitto a coltivatore diretto, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1948-49.

Sono considerati contratti di affitto a coltivatore diretto, quelli stipulati con agricoltori che coltivino il fondo prevalentemente con le proprie braccia e con l'ausilio dei componenti la propria famiglia.

La qualifica di coltivatore diretto deve essere determinata tenendo conto di tutti i fondi a qualunque titolo condotti dall'affittuario ed è esclusa allorchè l'affittuario coltivi altri fondi, oltre quello in contestazione, che possano assorbire oltre due terzi della capacità lavorativa della famiglia.

Art. 3.

La proroga dei contratti di affitto a coltivatori diretti non è ammessa:

a) per i contratti conclusi dopo la data del presente decreto;

b) per i contratti di pascolo stipulati per un periodo inferiore ad un anno agrario;

c) nei casi di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il concedente o locatore, che ottenga la disponibilità del fondo per i motivi indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 e *c*) dell'art. 3, e non adempia agli obblighi assunti, è tenuto alla restituzione del fondo, oltre che al risarcimento dei danni verso il mezzadro, colono, compartecipante od affittuario, al quale sia stata negata la proroga.

Art. 5.

L'avente diritto alla proroga dei contratti contemplati negli articoli 1 e 2 può rinunziarvi; la rinunzia deve risultare da atto scritto, o da dichiarazione resa dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 6.

La decisione delle controversie dipendenti dal presente decreto è affidata ad una commissione circondariale nominata dal Prefetto e composta:

a) per le controversie relative ai rapporti parziari, dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un magistrato, da lui delegato, che la presiede;

da due rappresentanti dei concedenti di fondi a mezzadria, colonia parziaria o a compartecipazione, e da due rappresentanti dei mezzadri, coloni o compartecipanti, nominati su proposta delle rispettive associazioni sindacali;

b) per le controversie relative ai rapporti di affitto, da un magistrato, come sopra specificato, da due rappresentanti dei locatori e da due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti, nominati su proposta delle rispettive associazioni sindacali.

Le commissioni giudicano, composte dal presidente, e da due rappresentanti, uno per parte, designati dagli interessati tra i due rappresentanti di categoria.

Delle commissioni fa parte, con voto consultivo, l'Ispettore agrario provinciale, o un suo delegato.

Le parti possono farsi assistere davanti alla commissione da un tecnico della organizzazione sindacale cui aderiscono.

Art. 7.

Contro le decisioni delle commissioni circondariali è ammesso ricorso ad una commissione regionale, nominata dal Prefetto del capoluogo e composta dal presidente della Corte di appello del capoluogo, o da un magistrato da lui designato, che la presiede, e da rappresentanti delle categorie interessate, analogamente a quanto disposto dall'articolo precedente.

Si applicano anche gli ultimi tre capoversi dell'articolo precedente.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso alla Corte Suprema di cassazione per incompetenza.

Art. 8.

Le controversie per sfratti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono deferite alle commissioni di cui all'art. 6 e sono decise secondo le norme di questo decreto.

La proroga può essere chiesta anche se è intervenuta convalida definitiva di sfratto per finita locazione, mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione.

Art. 9.

Restano applicabili le disposizioni del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 157, che non siano incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 10.

La proroga non impedisce la modificazione dei contratti in corso di cui all'art. 1 a seguito di nuovi patti o contratti collettivi.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — SCELBA — GULLO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 aprile 1947, n. 274.

Proroga del termine per il pagamento dei canoni di rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari per l'anno 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 marzo 1928, n. 1350;

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295;

Visto il regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito nella legge 23 maggio 1932, n. 650;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 857;

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro, d'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

La scadenza del termine di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, per il pagamento dei canoni di rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari è stabilita, per l'anno 1947, al 15 aprile 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI — CACCIATORE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 aprile 1947, n. 275.

Modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e il tesoro, per la pubblica istruzione, e per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 7 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, è sostituito dal seguente:

« La Biennale » è amministrata da un Consiglio composto come segue:

a) una persona di chiara fama, residente in Venezia, designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) il sindaco di Venezia;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

f) il presidente della Deputazione provinciale di Venezia.

Il Consiglio di amministrazione della « Biennale » ha un presidente ed un vice presidente, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra le persone indicate alle lettere a) e b) ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, è così modificato:

« I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e c) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui alle lettere d) ed e) con decreto dei rispettivi Ministri ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLI — GONELLA — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1947
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 121. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1947.

Disposizioni riguardanti la Lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 460, relativo alla effettuazione della Lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1947, n. 17740, che approva il regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria predetta;

Ritenuto che occorre, ai sensi dell'art. 23 del su citato regolamento, emanare le norme particolari intese a disciplinare il collegamento fra la Lotteria « Italia » e la corsa ippica, alla quale la Lotteria stessa viene abbinata;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria « Italia » (2ª manifestazione) è abbinata alla corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia » organizzata dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) sulla base del regolamento vigente per le corse ippiche al trotto, la quale avrà luogo in Agnano l'11 maggio 1947.

Art. 2.

Le operazioni di estrazione avranno inizio nel giorno ed ora da stabilirsi, con le modalità indicate dall'art. 12 del regolamento della Lotteria « Italia », approvato con decreto Ministeriale 15 febbraio 1947, n. 17740, almeno tre giorni prima di quello fissato per la corsa.

Le operazioni anzidette si svolgeranno in Napoli nel modo indicato nel successivo art. 13 del regolamento della Lotteria.

Art. 3.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di essa, sarà dato atto, nello stesso verbale, del giorno, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuata l'estrazione dei nomi dei cavalli da abbinarsi ai numeri dei biglietti vincenti.

Saranno abbinati ai nomi dei cavalli i primi tre biglietti estratti e i successivi fino al numero dei cavalli rimasti iscritti dopo l'ultimo ritiro ai sensi del regolamento dell'Ente nazionale corse al trotto (U.N.I.R.E.) alla corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia ».

Art. 4.

Per la estrazione, di cui all'articolo precedente, saranno osservate le norme seguenti:

Da una piccola urna nella quale saranno stati immessi, alla presenza del pubblico, i nomi dei cavalli rimasti iscritti alla corsa dopo l'ultimo ritiro, stampati su carta flessibile e chiusi in astuccio di metallo con coperchio avvitabile, singolarmente imbussolati, si estrae un nome; questo indicherà il cavallo primo estratto e sarà abbinato al biglietto primo estratto, come tale risultante dal verbale di cui al precedente art. 3 agli effetti dell'assegnazione del primo grande premio previsto dal successivo art. 6.

Analogamente si procederà per le successive estrazioni sino a raggiungere il numero dei cavalli rimasti iscritti alla corsa dopo l'ultimo ritiro ai sensi del regolamento dell'Ente nazionale corse al trotto (U.N.I.R.E.).

Art. 5.

Nel bollettino che verrà pubblicato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento della Lotteria « Italia » saranno indicati, insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della corsa.

Art. 6.

L'art. 19 del vigente regolamento della Lotteria « Italia » è così modificato:

Dall'importo dei biglietti venduti, al netto delle dieci lire spettanti al venditore, si deduce:

a) l'importo della tassa di bollo in ragione di L. 5 per ogni biglietto venduto;

b) il 20 % a favore del Ministero delle finanze per le spese inerenti alla organizzazione e all'esercizio della Lotteria;

c) il 5 % a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine per l'organizzazione della corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia ».

Della somma residuata il 45 % costituisce la massa premi e il 55 % è devoluta a favore degli Enti beneficiari nella misura appresso indicata:

1) Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), 70 %;

2) Croce Rossa Italiana, 20 %;

3) Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », 10 %.

La massa premi è ripartita in base alle seguenti percentuali:

A) grandi premi:

1) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratto e corrispondente al cavallo classificato 1° nella corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia », 52,50 %;

2) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratto e corrispondente al cavallo classificato 2° nella corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia » 10,50 %;

3) al possessore del biglietto venduto, la cui matrice risulti pervenuta al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratto e corrispondente al cavallo classificato 3° nella corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia », 8,10 %;

B) premi di consolazione:

4) ai possessori di tutti gli altri biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti e corrispondenti agli altri cavalli rimasti iscritti alla corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia » dopo l'ultimo ritiro da dividersi in parti uguali, 8 %;

5) ai possessori di tutti gli altri biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti e non connessi all'esito della corsa, 13 %;

C) premi ai venditori:

6) al venditore del biglietto vincente il 1° premio, 1 %;

7) al venditore del biglietto vincente il 2° premio, 0,50 %;

8) al venditore del biglietto vincente il 3° premio, 0,30 %;

9) a tutti i venditori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti e corrispondenti agli altri cavalli rimasti iscritti alla corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia » dopo l'ultimo ritiro, 2,40 %;

10) a tutti gli altri venditori dei biglietti venduti, le cui matrici risultino pervenute al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento suaccennato, estratti vincenti non abbinati, da ripartirsi in parti uguali, 3,70 %.

Al Comitato generale di direzione, che è tenuto a procedere alla ripartizione dei proventi della Lotteria, è data la facoltà di modificare le percentuali relative ai primi tre grandi premi e ai premi di consolazione abbinati e non abbinati.

Art. 7.

Qualora la corsa non dovesse avere luogo, oppure fosse impossibile la classifica, la massa premi, ferma restando la quota stabilita nella misura del 13 % a favore dei possessori di biglietti estratti concorrenti ai premi di consolazione, non connessi all'esito della corsa, verrà ripartita come appresso:

a) 71,10 % a favore dei possessori dei primi 3 biglietti estratti abbinati ai cavalli partecipanti alla corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia » in base alle percentuali stabilite dall'art. 6, lett. A);

b) 8 % a favore dei possessori dei biglietti estratti abbinati agli altri cavalli partecipanti alla corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia », da dividersi in parti uguali;

c) 1,80 % a favore dei venditori dei primi 3 biglietti estratti;

d) 2,40 % a favore dei venditori dei biglietti venduti abbinati agli altri cavalli partecipanti alla corsa ippica Gran premio Lotteria « Italia »;

e) 3,70 % a favore di tutti i venditori dei biglietti estratti vincenti i premi di consolazione non abbinati.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data di chiusura della vendita dei biglietti, dell'estrazione dei premi e sarà provveduto alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - che dovrà redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi, nonchè a quanto altro potrà occorrere.

Roma, addì 18 aprile 1947

(2051) *Il Ministro*: CAMPILLI

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1947.

Obbligo della lavorazione della lana proveniente da forniture U.N.R.R.A.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 301;

Su conforme parere del Comitato U.N.R.R.A. tessile;

Sentita l'Associazione dell'Industria laniera italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle imprese italiane esercenti la lavatura, cernita, carbonizzaggio, pettinatura, carda-

tura, filatura, tessitura, finissaggio, tintoria delle lane, ed ogni altra operazione attinente all'industria laniera nonchè alla trasformazione delle lane dette meccaniche in qualunque fase, di procedere alla lavorazione preferenziale di:

tonnellate 40.000 circa di lana sucida o lavata di origine;

tonnellate 10.000 circa di indumenti, stracci e cascami destinati alla lavorazione di lana meccanica provenienti da forniture U.N.R.R.A.

Art. 2.

Le caratteristiche della lavorazione per ogni tipo di tessuto, le rese in percentuale, le tolleranze, sono stabilite in conformità alle norme predisposte dal Comitato U.N.R.R.A. tessile.

Art. 3.

La ripartizione e la assegnazione dei quantitativi di materia prima alle varie imprese sarà fatta mediante decreti del Ministro per l'industria e commercio in conformità del piano redatto dal Comitato U.N.R.R.A. tessile ed approvato dal Ministro per l'industria e commercio. Gli stessi decreti stabiliscono il termine della lavorazione.

Art. 4.

In esecuzione altresì del presente decreto possono stipularsi accordi tra le singole imprese e il Comitato U.N.R.R.A. tessile; a tali accordi è applicabile la disciplina generale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 301, nonchè quella stabilita dal presente decreto.

Art. 5.

La determinazione del prezzo per la lavorazione obbligatoria è fatta dalla Commissione arbitrale di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 301, tenuto conto dei fattori provati del costo e di un profitto minimo del 5 %.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1947

Il Ministro: MORANDI

(2064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 11 aprile 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Alberto de la Campay Roff, Vice console della Repubblica di Cuba a Genova.

(2041)

In data 11 aprile 1947 il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor B. Miles Hammond, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2042)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 aprile 1947 - N. 91

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	77,40
Id. 3,50 % 1902	76,50
Id. 3 % lordo	65,40
Id. 5 % 1935	88,575
Redimibile 3,50 % 1934	73,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,20
Id. 5 % 1936	90,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,575
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,85
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,175
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,15
Id. 5 % convertiti 1951	94 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.